



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

ai sensi dell'Art. 7 DPR 137/12

Sommario

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. Ai sensi dell'art. 7 dpr 137/12	2
LA FORMAZIONE CONTINUA, COS'È?	2
I RIFERIMENTI NORMATIVI	2
LA RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA.....	2
COME SI ADEMPIE ALL'OBBLIGO	2
ATTIVITÀ FRUITE E ATTIVITÀ SVOLTE.....	3
PER I NEO ISCRITTI.....	3
CREDITI FORMATIVI E CREDITI DEONTOLOGICI.....	4
GLI EVENTI DA ACCREDITARE EX ANTE	6
LA FORMAZIONE SUL CAMPO	6
LE ATTIVITÀ DA ACCREDITARE EX POST	7
IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI.....	8
LE POSSIBILITÀ DI ESONERO.....	8
IL RICONOSCIMENTO DELL'ESONERO.....	9
RECUPERO DEI CREDITI PER CHI PARZIALMENTE INADEMPIENTE.....	10
NORME TRANSITORIE PER IL RECUPERO DEI CREDITI TRIENNIO 2020 – 2022	10

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. Ai sensi dell'art. 7 dpr 137/12

LA FORMAZIONE CONTINUA, COS'È?

La formazione continua è un obbligo giuridico e deontologico la cui violazione costituisce illecito disciplinare. La formazione continua rappresenta per il professionista assistente sociale una responsabilità verso le persone e la comunità, nonché lo strumento per concorrere a realizzare e a tutelare gli interessi generali connessi all'esercizio della professione.

La formazione continua rappresenta, altresì, un'opportunità per la professione nel suo complesso di accrescere e sviluppare le proprie conoscenze e competenze riferite alla pratica professionale.

La formazione continua può riguardare:

- A. **attività fruite:** aggiornamento e formazione specifica finalizzati al mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali, che consistono nella frequenza a corsi, seminari, convegni e conferenze, anche in modalità e-learning
- B. **attività svolte:** formazione attiva attraverso l'impegno in processi di teorizzazione, riflessività, produzione di conoscenze e competenze inerenti all'esercizio della professione

I RIFERIMENTI NORMATIVI

La cura costante e continua della propria competenza professionale è un obbligo del professionista al fine di garantire la qualità e l'efficienza della propria attività nel migliore interesse delle persone, della collettività e dello sviluppo della professione stessa.

La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

La formazione può essere organizzata, da ordini e collegi, da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini con parere vincolante del Ministro vigilante. (art.7 DPR n.137).

LA RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA

“L'assistente sociale è tenuto a migliorare sistematicamente le proprie conoscenze e capacità attraverso processi di costante dibattito, formazione e auto riflessione, per garantire il corretto esercizio della professione.

[...] L'assistente sociale [...] in relazione agli sviluppi dei fenomeni sociali e della cultura politica, ha il dovere di aggiornarsi rispetto all'evoluzione della dimensione etica della professione”. (Preambolo del Codice Deontologico 2020).

COME SI ADEMPIE ALL'OBBLIGO

L'adempimento dell'obbligo formativo è misurato sulla base della tipologia e della durata dell'attività complessiva formativa fruita o svolta da ciascun iscritto.

Di norma, a ogni ora di attività è riconosciuto 1 credito formativo, fatte salve le ulteriori specificazioni contenute nella Scheda n. 1.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi dovranno essere frequentati in misura pari almeno all'80%.

Ogni professionista assistente sociale deve conseguire nel triennio n. 60 crediti formativi, di cui almeno 15 per attività ed eventi concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia (crediti formativi deontologici).

Ciascun anno formativo coincide con quello solare. I trienni formativi sono conteggiati progressivamente a partire dal 1° gennaio 2014 e costituiscono il riferimento per l'adempimento dell'obbligo da parte di tutti gli iscritti e per le attività di verifica dell'adempimento da parte dei Consigli dell'Ordine, ognuno per le proprie competenze.

Le attività di formazione continua sono scelte liberamente dai professionisti Assistenti sociali. Perché siano valide ai fini dell'adempimento dell'obbligo, devono essere realizzate da soggetti autorizzati o convenzionati con l'Ordine.

Perché sia accertato l'adempimento dell'obbligo formativo, il professionista assistente sociale dichiara le attività formative svolte, inserendo i relativi dati nella propria area riservata della piattaforma web allo scopo predisposta dal Consiglio nazionale.

Perché siano considerati validi nel triennio di riferimento, i dati devono essere inseriti entro e non oltre il 31 marzo dell'anno seguente la conclusione del triennio. **In nessun caso possono essere trasferiti crediti da un triennio a quello successivo.**

La verifica dell'adempimento all'obbligo della formazione continua ha cadenza triennale ed è di competenza dei Consigli regionali. Fatte salve alcune possibilità di recupero.

I crediti maturati attraverso la partecipazione agli eventi accreditati ex ante, risulteranno registrati sull'area riservata del singolo professionista assistente sociale a cura dei soggetti erogatori, attraverso la rilevazione con tessera sanitaria; in caso di utilizzo del sistema di rilevazione cartaceo, il professionista assistente sociale provvederà all'inserimento dei dati nella propria area riservata.

ATTIVITÀ FRUITE E ATTIVITÀ SVOLTE

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo, è valida la partecipazione alle seguenti attività, a condizione che siano realizzate dall'Ordine o da soggetti dallo stesso autorizzati o con lo stesso convenzionati, alle quali sono attribuiti i corrispondenti crediti formativi e/o formativi deontologici. (Scheda n. 1):

- A. Attività formativa fruita (corsi di aggiornamento e di specializzazione, convegni, seminari)
- B. Attività strutturata di formazione sul campo (gruppi di studio e di lavoro finalizzati all'elaborazione di protocolli operativi tra servizi, gruppi di ricerca, audit, elaborazione di buone prassi)
- C. Attività formativa erogata (docenze universitarie, relazioni a corsi ed eventi formativi, supervisione professionale)
- D. Attività di ricerca
- E. Attività pubblicistica

ATTENZIONE

Anche la **corretta rendicontazione della formazione continua**, per il tramite dei canali messi a disposizione dal Consiglio nazionale costituisce **obbligo deontologico** per l'assistente sociale, secondo quanto previsto dal vigente Codice Deontologico. L'accesso alla piattaforma nazionale avviene secondo le modalità di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale. (SPID)

PER I NEO ISCRITTI

Per i professionisti Assistenti sociali neoiscritti, il vincolo dell'assolvimento dell'obbligo formativo decorre a partire dall'anno solare successivo a quello di iscrizione;

Laddove l'iscrizione sia avvenuta nel corso del primo anno del triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire, a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione, una quota pari a **2/3 del totale** dei crediti formativi obbligatori, corrispondente a **40 crediti formativi** di cui almeno **10 crediti formativi deontologici**.
Laddove l'iscrizione sia avvenuta nel corso del secondo anno del triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire, a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione, una quota corrispondente a **1/3 del totale dei crediti formativi** obbligatori, pari a **20 crediti formativi** di cui almeno **5 crediti formativi deontologici**.
Vengono computati ai fini dell'assolvimento anche attività fruite o svolte nell'anno di prima iscrizione, purché in data successiva alla stessa, sempre tenendo come riferimento il triennio formativo.

CREDITI FORMATIVI E CREDITI DEONTOLOGICI

CREDITI FORMATIVI E CREDITI FORMATIVI DEONTOLOGICI

1 credito formativo per ogni ora di attività formativa;

I crediti formativi deontologici verranno attribuiti in percentuale secondo i seguenti criteri:

A) Numero di partecipanti all'evento :

FINO A 30 PARTECIPANTI >> 30% DEL TOTALE DEI CREDITI

OLTRE 30 PARTECIPANTI >> 25% DEL TOTALE DEI CREDITI

B) Esercitazioni pratiche o attività laboratoriali oppure eventi che abbiano **esclusivamente a tema la materia deontologica o dell'ordinamento professionale**

>> 50% DEL TOTALE DEI CREDITI DEONTOLOGICI RISPETTO AL NUMERO ATTRIBUITO IN FUNZIONE DEI PARTECIPANTI.

>> IL NUMERO DI CREDITI DEONTOLOGICI RISULTANTE AL TERMINE DEL CALCOLO È ARROTONDATO AL PRIMO NUMERO INTERO SUCCESSIVO.



ATTENZIONE



CON IL NUOVO REGOLAMENTO TUTTI GLI EVENTI
DEVONO ESSERE ACCREDITATI **EX ANTE**

NON SARÀ PIÙ POSSIBILE ACCREDITARE EVENTI
EX POST SOLO LE ATTIVITÀ SARANNO
ACCREDITATE EX POST

GLI EVENTI DA ACCREDITARE EX ANTE

CORSI FAD (VEDI SPECIFICHE AL PUNTO A)	CREDITI FORMATIVI	CREDITI DEONTOLOGICI	OGNI EVENTO FORMATIVO PUÒ ESSERE AUTORIZZATO PER UN MAX DI 45 CREDITI
QUESTIONARI ONLINE PREDISPOSTI AI FINI DI RICERCHE DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE (VEDI SPECIFICHE AL PUNTO B)	1 credito formativo	1 credito deontologico	
PARTECIPAZIONE AD INCONTRI INDIVIDUALI DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE CONDOTTI DA ASSISTENTE SOCIALE SUPERVISORE	2 crediti per ogni ora di supervisione	50% del totale dei crediti	Fino a un massimo di 20 crediti nel triennio
PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI SUPERVISIONE CONDOTTI DA ASSISTENTI SOCIALI RIVOLTI A GRUPPI MONO PROFESSIONALI	1 credito per ogni ora di supervisione	30% del totale dei crediti	Fino a un massimo di 45 crediti nel triennio
PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI SUPERVISIONE CONDOTTI DA ASSISTENTI SOCIALI E NO RIVOLTI A GRUPPI MULTIPROFESSIONALI	1 credito per ogni ora di supervisione	15% del totale dei crediti	Fino a un massimo di 20 crediti nel triennio
FORMAZIONE SUL CAMPO (GRUPPI DI STUDIO E DI LAVORO FINALIZZATI ALL'ELABORAZIONE DI PROTOCOLLI OPERATIVI TRA SERVIZI, GRUPPI DI RICERCA, AUDIT, ELABORAZIONE DI BUONE PRASSI, ECC.) (VEDI SPECIFICHE AL PUNTO C)	1 credito ogni 2 ore, per programmi di lavoro che prevedono un minimo di 10 ore di	Il 20% del totale dei crediti	Fino a un massimo di 20 crediti nel triennio

LA FORMAZIONE SUL CAMPO

La formazione sul campo (FSC) è un'attività programmata e strutturata prevalentemente all'interno del contesto di lavoro, dalla quale si sviluppa un'opportunità di apprendimento in esperienze di riflessione sulle pratiche, di ricerca, di costruzione di programmi finalizzati allo sviluppo e al miglioramento dei modelli operativi, dei processi di cura e degli strumenti di lavoro, attraverso attività strutturate, individuali o di gruppo, che favoriscono lo sviluppo e competenze professionali e di comportamenti organizzativi più appropriati e innovativi.

La domanda da parte del soggetto attuatore **deve pervenire al consiglio regionale almeno 60 giorni prima dell'avvio** della formazione sul campo, secondo il format dedicato presente nella piattaforma. A titolo indicativo, il progetto di formazione sul campo deve esplicitare i seguenti elementi caratterizzanti:

Obiettivi, setting di apprendimento, attività proposta, tempi, oggetto della valutazione (in relazione all'obiettivo di apprendimento), strumento di valutazione.

LE ATTIVITÀ DA ACCREDITARE EX POST

Le attività da accreditare ex post

ATTIVITÀ FORMATIVE ACCREDITABILI EX POST DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 7 LETTERE C, D, F	CREDITI FORMATIVI	CREDITI DEONTOLOGICI	FINO A UN MASSIMO DI 30 CREDITI NEL TRIENNIO
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE (CFR. LEPS)	1 credito l'ora	60% del totale dei crediti	Per un massimo di 3 esperienze nel triennio
SUPERVISORE E TUTOR ACCADEMICO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA DI SERVIZIO SOCIALE (L. 39) E CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (LM 87), MASTER E TIROCINIO DI ADATTAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO	2 crediti formativi per ogni tirocinio seguito	3 crediti formativi deontologici per ogni tirocinio seguito	
ATTIVITÀ DI DOCENZA UNIVERSITARIA DELLE MATERIE DI SERVIZIO SOCIALE NEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE.	1 credito formativo per in numero di crediti formativi universitari (cfu) assegnati	30% del totale dei crediti	
SVOLGIMENTO DI RELAZIONI O LEZIONI NELL'AMBITO DI CONVEGNI, SEMINARI E ALTRI EVENTI FORMATIVI	2 crediti ogni relazione	1 credito formativo deontologico per ogni relazione	
REDAZIONE DI PUBBLICAZIONI, ARTICOLI, SAGGI, MONOGRAFIE, TESTI COLLETTANEI, ANCHE IN FORMATO ELETTRONICO, AI QUALI VIENE ATTRIBUITO IL CODICE ISBN		15 crediti formativi deontologici per testo	
MONOGRAFIE			
ARTICOLI E SAGGI PUBBLICATI ESCLUSIVAMENTE SU RIVISTE SPECIALIZZATE A RILEVANZA NAZIONALE O INTERNAZIONALE, ANCHE ON LINE (REGOLARMENTE REGISTRATE), O EDITE DAI CONSIGLI REGIONALI O DAL CONSIGLIO NAZIONALE E DA LORO ENTI CONTROLLATI (FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, ECC.)		5 crediti formativi deontologici per articolo.	

IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

Eventi accreditati ex ante:

- Rilevazione attraverso tessera sanitaria per eventi organizzati da soggetti autorizzati
- Rilevazione cartacea delle presenze in particolari situazioni e caricamento nella piattaforma nazionale accedendo dall'area riservata, utilizzando il codice identificativo (id) fornito al momento dell'accreditamento dell'evento

Attività accreditati ex post

- Eventi organizzati all'estero: caricare su piattaforma attraverso l'area riservata (competenza cnoas)
- Attività a valenza formativa: caricare su piattaforma attraverso l'area riservata (competenza croas)

LE POSSIBILITÀ DI ESONERO

- A. Il Consiglio regionale esonera dallo svolgimento di una quota della formazione continua obbligatoria il proprio iscritto che ne abbia fatto istanza, valutata la sussistenza e la gravità di un impedimento a svolgere l'attività prescritta.
- B. Sono motivi di esonero parziale dalla formazione obbligatoria:
1. maternità/paternità, adozione/ affido per un periodo massimo di dodici mesi;
 2. grave malattia o infortunio;
 3. interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi;
 4. interruzione dell'attività professionale per trasferimento all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi;
 5. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
- C. All'accoglimento dell'istanza di esonero consegue la riduzione dei crediti formativi, compresi quelli formativi deontologici, da acquisire nel corso del triennio, secondo le indicazioni della Scheda n. 6, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
- D. L'esonero deve essere richiesto, esclusivamente dall'interessato e mediante la piattaforma web allo scopo predisposta dal Consiglio nazionale, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura del triennio formativo al quale si riferisce l'impedimento, pena l'inammissibilità dell'istanza.
- E. Il Consiglio regionale delibera l'accoglimento o il rigetto alla richiesta di esonero entro 45 giorni dalla data dell'istanza. La decisione è assunta in base all'istruttoria condotta dalla Commissione Consultiva per l'autorizzazione della formazione continua secondo le indicazioni della Scheda n. 6, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. In caso di mancata risposta entro i termini previsti al presente comma, l'istanza si intende accettata.

IL RICONOSCIMENTO DELL'ESONERO

Il riconoscimento dell'esonero

MATERNITÀ/PATERNITÀ, ADOZIONE, AFFIDO (PERIODO DI MATERNITÀ FACOLTATIVA O CONGEDO PARENTALE)	PER OGNI SINGOLA GRAVIDANZA VIENE RICONOSCIUTO L'ESONERO MASSIMO DI 20 CREDITI DI CUI 5 DEONTOLOGICI, INDIPENDENTEMENTE DAI MESI DI ASTENSIONE.
ESONERO PER MALATTIA GRAVE, INFORTUNIO, GRAVIDANZA CON COMPLICANZE DELLA GESTAZIONE O IN PRESENZA DI MALATTIE PREESISTENTI CHE POSSONO AGGRAVARE LA GESTAZIONE.	L'ESONERO VIENE APPLICATO PER PERIODI DI MALATTIA/INFORTUNIO UGUALI O SUPERIORI A 3MESI. PER OGNI MESE DI MALATTIA ESONERO DI 1,67 CREDITI, COMPRESIVO DEI CREDITI DEONTOLOGICI.
ASSISTENZA AL CONIUGE/PARTNER O FIGLI/PARENTI/AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO AFFETTI DA GRAVE MALATTIA, RICONOSCIUTA IN BASE ALLA LEGGE 104/92, ART 33, O DA INFORTUNIO	L'ESONERO PUÒ ESSERE RICHIESTO PER I PERIODI DI CONGEDO L. N.104/92 CONTINUATIVI UGUALI E SUPERIORI A 60 GIORNI. PER OGNI MESE, ESONERO DI 1,67 CREDITI, COMPRESIVO DEI CREDITI DEONTOLOGICI.
ESONERO PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER UN PERIODO NON INFERIORE A SEI MESI ANCHE NON CONSECUTIVI: DISOCCUPATI, INOCCUPATI, ALTRA OCCUPAZIONE	ESONERO MASSIMO: 45 CREDITI NEL TRIENNIO VANNO CONSEGUITI I 15 CREDITI FORMATIVI DEONTOLOGICI
ESONERO PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER UN PERIODO NON INFERIORE A SEI MESI PERMANENZA ALL'ESTERO	ESONERO DEI CREDITI, ANCHE DEONTOLOGICI, COMMISURATO AI MESI DI PERMANENZA ALL'ESTERO
PROFESSIONISTI PENSIONATI CHE SCELGONO DI RIMANERE ISCRITTI ALL'ALBO PUR NON ESERCITANDO ALCUNA ATTIVITÀ PROFESSIONALE (ANCHE FORMATIVA)	ESONERO MAX. 45 CREDITI NEL TRIENNIO DEI QUALI 10 DEONTOLOGICI.
INCARICHI PUBBLICI ELETTIVI	ESONERO MAX. 45 CREDITI FORMATIVI NEL TRIENNIO, DEI QUALI 10 DEONTOLOGICI.
ALTRI CASI DI DOCUMENTATO IMPEDIMENTO DERIVANTE DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE: PROFESSIONISTI CHE ESERCITANO LA LORO ATTIVITÀ IN ZONE COLPITE DA CATASTROFI NATURALI O CHE SIANO STATI COLPITI DIRETTAMENTE DAI SUDDETTI EVENTI; ALTRE SITUAZIONI	ESONERO 1,67 CREDITI AL MESE, COMPRESIVO DEI CREDITI DEONTOLOGICI.

RECUPERO DEI CREDITI PER CHI PARZIALMENTE INADEMPIENTE

Il professionista assistente sociale che abbia raggiunto nel triennio i crediti complessivi dovuti secondo quanto previsto all'art. 3 comma 8 del presente regolamento ma risulti inadempiente per i crediti a contenuto deontologico può recuperarli nel primo anno del triennio successivo a quello in cui si è verificato il debito. I crediti formativi deontologici eventualmente recuperati devono risultare in aggiunta rispetto ai 15 dovuti.

L'eventuale recupero dei crediti non assolti deve avvenire entro e non oltre la conclusione del primo anno del triennio formativo successivo, ed è accertato con riferimento alla situazione dichiarata dall'iscritto all'interno della propria area riservata alla data del 31 marzo del secondo anno del triennio successivo.

Il mancato conseguimento di tutti i crediti dovuti e il mancato recupero ai sensi del presente articolo, comportano, alla scadenza di cui all'art. 3 comma 3 del presente regolamento, l'avvio delle procedure previste all'art. 29 del regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, in vigore dal 7 maggio 2021, per l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo formativo e del conseguente illecito disciplinare a carico dell'iscritto.

NORME TRANSITORIE PER IL RECUPERO DEI CREDITI TRIENNIO 2020 – 2022

- A. In considerazione delle condizioni emergenziali createsi nel triennio 2020 - 2022, gli iscritti che abbiano conseguito almeno 40 crediti possono recuperare i 20 crediti mancanti entro il primo anno del triennio 2023 - 2025 secondo le modalità di cui al presente articolo.
- B. Coerentemente con quanto disposto al comma 1, i neoiscritti che, al termine del triennio formativo citato, abbiano conseguito almeno 2/3 dei crediti dovuti, possono recuperare quelli mancanti nel corso del primo anno del triennio formativo successivo, così come indicato all'art. 3 comma 8. I crediti devono essere recuperati entro il primo anno del triennio 2023 – 2025.
- C. I crediti eventualmente recuperati devono risultare in aggiunta rispetto a quelli dovuti.
- Il mancato recupero dei crediti dovuti comporta, alla scadenza di cui all'art. 3 comma 3 del presente regolamento, l'avvio delle procedure previste all'art. 29 del regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, in vigore dal 7 maggio 2021, per l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo formativo e del conseguente illecito disciplinare a carico dell'iscritto.